

# **BStGer BV.2014.48 vom 23. September 2014**

Bundesstrafgericht, 2014-09-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BV.2014.48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BV.2014.48)

FR: TPF BV.2014.48 du 23 septembre 2014

IT: TPF BV.2014.48 del 23 settembre 2014

## **Regeste**

Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA).

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente non impugnabili giusta l'art. 26 DPA, può essere interposto reclamo presso il direttore o il capo dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1 DPA). La decisione su reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA).

### **E. 1.2**

In concreto il reclamante, destinatario della decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa, ritenuto che con la medesima viene confermata la reiezione della sua richiesta di amministrazione di prove. Il suo precedente gravame è stato trattato dall'amministrazione in causa ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 DPA ("altre operazioni di inchiesta"), per cui la via del reclamo ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 DPA è di principio aperta. La decisione impugnata, datata 31 luglio 2014, è stata ritirata del patrocinatore di A. il 4 agosto 2014 (act. 1.4 e 1.5); il termine di reclamo di cui all'art. 28 cpv. 3 DPA è pertanto stato ossequiato. Il reclamo è ricevibile in ordine.

- 4 -

### **E. 2**

A. lamenta un diniego di giustizia formale in quanto l'AFC si è rifiutata di assumere i mezzi di prova da lui offerti – ossia la documentazione fiscale inerente L. e la documentazione bancaria riconducibile alle società implicate – volti ad appurare a quale titolo L. è intervenuto nella gestione delle società coinvolte e se quest'ultimo ha beneficiato dei relativi guadagni. La documentazione richiesta potrebbe pure contenere elementi a discarico del reclamante.

### **E. 2.1**

Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost; RS 101), comprende il diritto per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale

diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento; il diritto di essere sentito non è violato a meno che la valutazione anticipata delle prove sia arbitraria (DTF 136 I 229 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 e rinvii). In particolare, l'autorità ha la possibilità di rifiutare delle offerte di prove se queste vertono su fatti irrilevanti, notori, già noti o sufficientemente dimostrati all'autorità (EIKER/FRANK/ACHERMANN, *Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht*, Berna 2012, pag. 242).

La pretesa violazione del diritto di essere sentito, riferita in concreto alla mancata assunzione di alcune prove, coincide quindi con la censura di arbitrio. Per motivare l'arbitrio, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost., non basta però criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporre una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo la mancata assunzione della prova proposta sarebbe manifestamente insostenibile, quindi arbitraria. Un accertamento dei fatti o un apprezzamento, anche anticipato, delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha ommesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B\_26/2007 del 31 maggio 2007, consid. 2.1).

## **E. 2.2**

Nel pregresso reclamo dinanzi all'AFC, l'insorgente ha richiesto l'acquisizione di documentazione fiscale e bancaria che avrebbe dovuto, a suo dire, chiarire a quale titolo L. è intervenuto nella gestione delle società e accertare se quest'ultimo ha beneficiato dei guadagni da esse prodotti. L'AFC, nella deci-

- 5 -

sione impugnata, ha rifiutato queste richieste di prova. Essa ha spiegato che, in considerazione degli atti raccolti, l'apporto dei dossier fiscali di L., peraltro già consultati dall'autorità inquirente, non influenzerebbe minimamente lo stato della causa, tanto più che i costi sostenuti dalle società in favore di L. si ritrovano nelle loro contabilità. In merito alla documentazione bancaria, questa sarebbe parzialmente già agli atti e non comprenderebbe i formulari A, non essendo essi stati allestiti dagli istituti bancari, conformemente a quanto previsto per le società operative dalla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle Banche (CDB 08; pubblicata sul sito [www.swissbanking.org](http://www.swissbanking.org)). Oltre a ciò, il reclamante non avrebbe dimostrato a sufficienza la ragione per cui le prove richieste sarebbero pertinenti. In conclusione, il collaboratore inquirente non avrebbe dunque oltrepassato il suo potere di apprezzamento negando l'acquisizione delle prove offerte (act. 1.3).

## **E. 2.3**

Da quanto sopra emerge che, anche facendo astrazione dei dossier fiscali di L., l'informazione auspicata da A., ossia gli eventuali importi versati dalle società in oggetto a L., è comunque evincibile anche dalla contabilità di dette persone giuridiche, documenti questi versati agli atti di causa. Per quanto attiene alla documentazione bancaria inerente le società coinvolte (documenti di apertura ed estratti conto), questa risulta essere già acquisita

nell'incartamento procedurale, fatta eccezione per i formulari A, non avendo le banche intestate ritenuto di dover accertare l'identità dell'avente diritto economico, trattandosi di conti riferiti a società operative, e ciò conformemente alla CDB 08.

Ciò posto, è chiaro che l'AFC, avendo valutato le offerte di prova di A., poteva ritenere prive d'oggetto le richieste riferite a documenti inesistenti (formulari A), e rinunciare ad assumere, nel margine del suo potere di apprezzamento, le ulteriori prove postulate dal reclamante – peraltro in parte già versate agli atti di causa – sulla base di un apprezzamento anticipato delle medesime. In proposito non risulta, né è sufficientemente motivato, che l'AFC sarebbe ciò facendo incorsa nell'arbitrio, segnatamente che abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, che abbia ommesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, e neppure che abbia, sulla base degli elementi raccolti, fatto delle deduzioni insostenibili. Al reclamante rimane peraltro la possibilità di ripresentare la propria richiesta di prove nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi ad un tribunale.

Di conseguenza, la censura ricorsuale si rivela infondata e l'impugnativa deve essere integralmente respinta.

### **E. 3**

Conformemente all'art. 25 cpv. 4 DPA, l'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'art. 73

- 6 -

LOAP. L'art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all'attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, al reclamante – integralmente soccombente – vengono addossate spese per un importo di fr. 2'000.--.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.